



Allegato A) alla deliberazione n. 56 del 28.11.2007

CONSORZIO ATO RIFIUTI TRA I COMUNI DEL BACINO LE/1 STATUTO

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

Fra i Comuni del bacino LE/1 è costituito il "Consorzio ATO LE/1", Autorità di gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale corrispondente ai territori dei Comuni consorziati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e del decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 189 del 19.10. 2006

La sede del Consorzio è stabilita nella sede ATO, ovvero in altra sede individuata dall'assemblea a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 2 (Scopo)

Lo scopo del Consorzio, attesa la sua natura obbligatoria, è quello stabilito dalla legge e, pertanto, si sostanzia nell'esercizio delle funzioni attinenti all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché nell'esercizio di ogni altra competenza, trasferita, per legge, dai Comuni consorziati

La proprietà degli impianti è a titolarità esclusiva del Consorzio con le seguenti precisazioni:

- a) se costruiti a totale carico della Regione, dello Stato o del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile senza oneri;
- b) se costruiti con finanziamento totale o parziale dell'ente locale, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile, salvo ristoro da parte del consorzio, degli esborsi effettuati dall'ente locale e accollo degli oneri ancora in corso di maturazione e previ accordi compensativi delle eventuali, documentate e legittime, cessanti utilità;
- c) se costruiti o in corso di costruzione con finanziamento totale o parziale del soggetto privato, la proprietà è acquisita alle condizioni previste nel contratto.

In ogni caso, il Consorzio subentra all'Ente Locale nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso

ARTICOLO 3 (Principi)

Testo allegato al decreto commissariale

Il Consorzio informa la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, adottando, a tal fine, un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'art. 203, comma 3 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni



ARTICOLO 4 (Fondo Consortile)

Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e da qualsiasi altro provento nonché dai beni acquistati con i predetti contributi.

Ogni Ente consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione, la quale potrà essere fatta valere solo dopo avere effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta.

A titolo di penale per ritardato pagamento, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di novanta giorni.

ARTICOLO 5 (Quote di partecipazione)

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per assicurare il funzionamento del Consorzio vengono commisurate alle popolazioni residenti in ciascun Comune del bacino LE/1 risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Le quote di partecipazione spettanti ai singoli Comuni consorziati si calcolano proporzionalmente dividendo le popolazioni dei singoli Comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento ed assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti all'applicazione della stessa formula ai Comuni con i valori decimali più grandi.

L'aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà entro sei mesi dalla pubblicazione del bollettino ISTAT successivo.

Un singolo Comune non potrà mai superare la quota del 40 per cento, nel qual caso il restante 60 per cento verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri Comuni. Le modifiche dell'ambito territoriale si riflettono sulla composizione del Consorzio con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.

Le quote di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio nonché a quelle relative alla realizzazione ed all'ammortamento degli impianti e al loro funzionamento vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento ovvero sono determinate dall'assemblea sulla base di altro criterio.

L'assemblea inoltre fissa la misura del contributo socio-ambientale dovuto ai Comuni sedi di impianto. Il contributo sarà determinato anche a favore dei Comuni contermini ove la distanza fra l'impianto e i centri abitati sia inferiore alla distanza tra il medesimo impianto ed il centro abitato del Comune sede. L'ammontare complessivo del contributo però non potrà mai essere superiore al limite fissato dalle disposizioni regionali.

ARTICOLO 6 (Durata)

La durata del Consorzio, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge, è a tempo indeterminato, fatta salva eventuale ipotesi prevista dalla normativa regionale.

ARTICOLO 7 (Organi)

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato esecutivo



c) il Presidente

ARTICOLO 8 **(Assemblea)**

L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di assessore o consigliere appositamente delegato che, in presenza del delegante, partecipa all'assemblea senza diritto di voto. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione delle decisioni assembleari è pari alla quota di partecipazione fissata dal precedente art. 5.

La seduta di primo insediamento dell'assemblea è convocata dal Sindaco del Comune sede del Consorzio, che la presiede, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione. In tale prima seduta si procede all'elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio palese.

L'assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione purchè tali quote siano rappresentative di almeno la metà del numero dei Comuni partecipanti arrotondato all'unità superiore.

In seconda convocazione, che dovrà avvenire non prima delle 24 ore successive, l'assemblea delibera a maggioranza delle quote e con la presenza di almeno un terzo dei consorziati. La maggioranza qualificata è richiesta per le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente e del Comitato Esecutivo, per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria delle società partecipate, ove costituite, e per la nomina di amministratore e sindaci delle medesime società. Le deliberazioni relative alla localizzazione degli impianti devono riportare anche il voto favorevole del Comune sede dell'impianto e dei Comuni contermini all'impianto stesso. Per le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmesso, con ogni mezzo documentabile, ai Comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di urgenza. L'assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno cinque componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del Consorzio almeno 3 giorni prima della seduta a libera visione dei componenti.

Le sedute dell'assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del Presidente, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nella residenza di uno dei Comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente.

ARTICOLO 9 **(Comitato Esecutivo e Presidente)**

L'assemblea nomina il Presidente tra i propri componenti.

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di pari membri, massimo otto, scelti tra i componenti dell'assemblea medesimi.

L'assemblea nomina il comitato esecutivo rispettando, nella provenienza dei suoi membri, l'articolazione territoriale del consorzio.

Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni, salva diversa decisione dell'assemblea che ne determini la scadenza anticipata e, comunque, fino a quando non si proceda alla nomina del nuovo comitato in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei comuni rappresentati. I singoli componenti decadono con l'effettuazione delle elezioni nel Comune di provenienza.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo di intendono adottate a maggioranza degli intervenuti con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati arrotondata all'unità superiore.



Le sedute del comitato esecutivo sono convocate dal Presidente con avvisi contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del comitato esecutivo presso la residenza dei Comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

Le sedute del comitato esecutivo sono tenute, di regola, nella sede consortile salva diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso purchè sito nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente.

ARTICOLO 10 (Attribuzioni dell'assemblea)

Oltre a determinare gli indirizzi ai quali gli organi esecutivi del Consorzio devono attenersi nello svolgimento delle attività di loro competenza, spetta all'assemblea di deliberare su:

- a) l'elezione del comitato esecutivo e del presidente;
- b) il piano d'ambito
- c) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione e relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di gestione;
- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e le sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del comitato esecutivo o dei responsabili dei servizi;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) la nomina e la determinazione del compenso dell'unico revisore dei conti;
- i) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
- j) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, ivi compresa la dotazione organica;
- k) le modificazioni allo statuto;
- l) ogni altro regolamento e questione che riguardi la costituzione e il funzionamento del Consorzio;
- m) la costituzione e la partecipazione in società per il raggiungimento dei fini del Consorzio, se consentito dalla legge, e ogni altra questione di competenza dell'assemblea delle predette società;
- n) lo scioglimento del Comitato esecutivo nei casi di persistente violazione di legge o di statuto, nonché nel caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione del Consorzio o di impossibilità di funzionamento;
- o) la determinazione degli standard di erogazione dei servizi;
- p) la nomina delle commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per le procedure ad evidenza pubblica;
- q) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, aziende ed istituzioni, nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni



ARTICOLO 11 **(Attribuzioni del Comitato Esecutivo)**

Spetta al comitato esecutivo di deliberare:

- a) la proposta di piano d'ambito, del bilancio annuale e pluriennale e del programma annuale di gestione e del conto consuntivo;
- b) l'adozione, nei casi d'urgenza, delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei 60 giorni successivi;
- c) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio, che non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) la vigilanza sulle società partecipate. A tal fine il Presidente dispone il conferimento di deleghe per materia ai singoli componenti.
- e) adottare tutti gli altri provvedimenti, che non siano di competenza del Presidente, dell'assemblea e dei Responsabili degli uffici e dei servizi
- f) la nomina del segretario, scegliendolo tra segretari comunali, dirigenti e funzionari/dipendenti amministrativi anche di enti/Società diversi da quelli consorziati, purchè con requisiti previsti per la carriera di segretari comunali;
- g) la nomina del direttore generale, ove previsto nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel programma annuale di gestione.

ARTICOLO 12 **(Attribuzioni del presidente)**

Spetta al presidente:

- a) rappresentare il Consorzio;
- b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- c) convocare e presiedere l'assemblea e il comitato esecutivo;
- d) nominare il vice presidente;
- e) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio;
- f) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal programma annuale di gestione;
- g) rappresentare il consorzio nelle società partecipate costituendosi nelle rispettive assemblee previe e in esecuzione delle delibere consortili

ARTICOLO 13 **(Personale)**

Il Consorzio può assumere personale proprio, secondo le previsioni della dotazione organica, oppure può valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati.

I responsabili degli uffici e dei servizi:

- a) provvedono alla gestione dell'ente con proprie determinazioni, con le quali impegnano spese e il Consorzio verso l'esterno in esecuzione del programma annuale di gestione;
- b) stipulano i contratti dell'ente, rogati dal segretario;
- c) presiedono le commissioni di gara e di concorso nell'ambito delle competenze attribuite dal presidente all'atto della nomina;
- d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e della gestione loro affidata;
- e) appongono i propri pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea e del comitato esecutivo;
- f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento con il responsabile del servizio finanziario;



g) sottoscrivono gli ordinativi di incasso ove nominati responsabili del servizio finanziario.

ARTICOLO 14 **(Deliberazioni e determinazioni)**

Le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo vengono sottoscritte dal presidente e dal segretario, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo del Consorzio e cura la trasmissione delle deliberazioni dell'assemblea entro cinque giorni agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi. Di tutte le pubblicazioni all'albo del Consorzio è responsabile il segretario.

Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'albo.

Le determinazioni di ordinazione e di liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione.

Art.15 **"Servizio di tesoreria"**

Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.

Il servizio di Tesoreria viene affidato dal Comitato Esecutivo ad un istituto di credito operante sulla piazza, previo esperimento di procedura concorsuale

Art. 16

Regolamenti

L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, nel rispetto della legge, degli statuti degli enti consorziati e del presente statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni di istituto. Fino all'adozione dei regolamenti predetti l'attività amministrativa farà riferimento ai regolamenti disciplinanti le singole materie del Comune sede degli organi consortili in quanto richiamate.

Art. 17

Informazione agli Enti consorziati

Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette, a cura del Segretario, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal comitato esecutivo.

Art. 18

Partecipazione ed informazione

Il Consorzio promuoverà con apposito regolamento ogni possibile forma di partecipazione attiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi.

Art. 19 **Disposizioni transitorie**



Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31 dicembre successivo.

Il servizio di tesoreria è assicurato dal tesoriere dell'ATO fino alla sottoscrizione del contratto del servizio col nuovo tesoriere.

Art. 20

(Disposizioni generali e finali)

Nessuna indennità o gettone di presenza o rimborsi è dovuto ai componenti dell'assemblea e del comitato esecutivo e del Presidente, fatta eccezione per i rimborsi delle spese debitamente autorizzate e documentate.

Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento del Consorzio, la proprietà degli impianti viene trasferita ai Comuni sedi degli stessi.

L'uscita di un comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto, che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al Comune che in ogni caso potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.

Per quanto non disciplinato nel presente statuto al presente Consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali e tutta la normativa che regola la materia, per quanto compatibile.



ALLEGATO B) alla Deliberazione n. 56 del 28.11.2007

CONVENZIONE

per la costituzione del Consorzio "Autorità d'Ambito" per la gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell' art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni nel Bacino, ,

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____, nella residenza comunale.

Avanti a me, Dr. _____, Segretario Generale del Comune di _____, indicato di rogare questo atto in forza di _____, sono presenti i

Signori:

- _____ del Comune di _____, in esecuzione de _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune del rappresentato è _____;
- _____

Compresenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

ART. 1 Fra i Comuni del bacino di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale e n. 296 del 30 settembre 2002, cioè di _____, così come sopra rappresentati, si conviene di costituire, come con il presente si costituisce ad ogni effetto di legge, in forma di Consorzio, la "Autorità d'Ambito" per l'esercizio delle funzioni in materia di rifiuti, secondo le norme e le clausole contenute nell'allegato Statuto (ALL. _____) nel bacino di utenza _____

ART. 2 Il costituito Consorzio, avente personalità giuridica in forza di legge, succede all'associazione fra comuni costituita con la convenzione stipulata con atto Rep. n. _____ in data _____ in esecuzione del decreto del Commissario delegato n. _____

In conseguenza, il Consorzio subentra alla Convenzione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data della consegna dell'impianto. Sono fatti salvi, in capo al qui costituito Consorzio e in relazione alle statuizioni vigenti in materia i diritti e le procedure di rivalsa, nel caso di accertata responsabilità, che non siano state azionate nei confronti dei soggetti amministratori in dipendenza dell'attività espletata inerente ai rapporti giuridici nei quali il costituito Consorzio subentra per effetto della presente convenzione.

ART. 3 In sede di costituzione le quote di partecipazione sono:



Comune di abitanti quota

ART. 4 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto il comune di conferisce al Consorzio gli impianti (*indicare*) costruiti a servizio del bacino di utenza realizzati sul sito individuato in agro di _____ alla contrada, giusta n. del _____ compresi tutti i terreni interessati dal progetto. (*Ripetere per ogni caso ricorrente*)

Detto conferimento viene effettuato a titolo gratuito poiché l'opera ha fruito di finanziamenti a totale carico dello Stato-Regione-Commissario delegato emergenza ambientale in Puglia.

Ovvero

Detto conferimento viene effettuato a titolo gratuito ma ristorando il comune di _____ degli esborsi effettuati poiché l'opera ha fruito di finanziamento totale o parziale di detto comune. Tale ristoro viene così determinato e regolato _____ e così effettuate le seguenti compensazioni (*eventuale*).

In conseguenza il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data della consegna dell'impianto. Sono fatte salve le procedure di rivalsa nel caso di accertate responsabilità in relazione alle statuizioni vigenti in materia.

Ovvero

Vedo Art. 2, co. 2, lettera C dello Statuto

ART. 5 Tutte le spese del presente atto e dipendenti restano a carico de

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto e lo statuto allegato ai componententi che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per _____ mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della